

Promemoria della CPN

Calcolo dell'indennità per lavoro straordinario

1. Regolamentazione secondo l'art. 39 del CCL per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni dichiarato di obbligatorietà generale (di seguito CCL Installazione elettrica e telecomunicazioni)

Art. 39 Indennità per lavoro straordinario

Lavoro straordinario normale

39.1 Il lavoro straordinario viene compensato unicamente se è stato ordinato dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, o riconosciuto in seguito come tale.

39.2 Il lavoro straordinario deve essere in primo luogo compensato con tempo libero nel corso dell'anno civile seguente. Se una compensazione non è realizzabile per motivi inerenti l'azienda, il lavoro straordinario dev'essere pagato.

39.3 Sono considerate lavoro straordinario normale le ore di lavoro effettuate entro i limiti dell'orario giornaliero (dalle ore 6.00 alle ore 23.00) e che superano la durata annuale lorda del lavoro. Il lavoro straordinario normale deve essere compensato con tempo libero di uguale durata entro i nove mesi seguenti. Se una compensazione non è realizzabile per motivi inerenti l'azienda, il lavoro straordinario deve essere pagato con un'indennità del 25%. Conformemente alle disposizioni dell'art. 23.4 CCL, il conto delle ore straordinarie deve essere compensato entro la fine dell'anno civile. Se una compensazione è possibile ma il lavoratore desidera il pagamento in contanti, il datore di lavoro decide, tenendo conto della situazione aziendale, se il lavoro straordinario deve essere compensato in tempo libero o remunerato in denaro, però senza indennità.

2. Problema

Il CCL Installazione elettrica e telecomunicazioni non specifica nulla in merito alla modalità di pagamento del lavoro straordinario, rispettivamente alla questione dell'esatta composizione e del calcolo dell'indennità.

3. Prassi CPN

In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale¹ – salvo altrimenti disposto dal contratto – in caso di compensazione del lavoro straordinario in denaro, al salario di base si aggiunge, oltre alla quota della tredicesima mensilità (8.33 %), un'indennità pari al 25%. Nel calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario svolto non vanno presi in considerazione i giorni festivi e di vacanza.

4. Esempio di calcolo:

salario orario di base			CHF 25.85
+ quota della tredicesima mensilità (salario orario normale)	base: CHF 25.85	8.33 %	CHF 2.15
<hr/>			
totale intermedio			CHF 28.00
+ supplemento per lavoro straordinario	base: CHF 28.00	25 %	CHF 7.00

V / 25.09.2017

¹ cfr. STREIFF, VON KAENEL, RUDOLPH, Arbeitsvertrag Praxiskommentar all'art. 319-362 OR, 7. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG 2012, all'art. 321c, n° 12, p. 235 con ulteriori indicazioni e BGE 4C.424/1999 del 20.03.2000, E. 8)

Paritätische Landeskommission (PLK)
Commission paritaire nationale (CPN)
Commissione paritetica nazionale (CPN)

per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Weltpoststrasse 20
Casella postale 272
3000 Berna 15

Segretariato Tel. 031 350 22 65
 Fax 031 350 23 77
 E-mail elektrogewerbe@plk.ch

Incasso Tel. 031 350 23 18
 Fax 031 350 23 77
 E-mail elektrogewerbe@plkinkasso.ch